



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 34 del 08/08/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETÀ NOVARES S.P.A. NEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 26/3/14 DAL R.T.I. LAMCO S.R.L., AIPA S.P.A. E AGS ITALIA S.R.L. CON IL COMUNE DI RAGUSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN'ANAGRAFE IMMOBILIARE CATASTALE, TRIBUTARIA E TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'IDRICO E L'INCREMENTO DELLE ENTRATE ORDINARIA (ICI, TARSU E IDRICO) DEL COMUNE DI RAGUSA - CIG. 23239139AA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 37, C 19 D. LGS. N. 163/2006

Il Redattore: Dott. Francesco Scrofani

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Premesso, altresì, che:

- Il Comune di Ragusa in data 26/3/2014 ha stipulato con il raggruppamento temporaneo tra le imprese: Lamco s.r.l., AIPA s.p.a. e AGS Italia s.r.l., un contratto per l'affidamento della realizzazione di un'anagrafe immobiliare catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinaria (ICI, TARSU e IDRICO);
- a seguito del fallimento di AGS Italia s.r.l., società mandante con una quota di partecipazione del 21%, la mandataria Lamco s.r.l. ha eseguito, ad oggi, direttamente la parte di servizio affidato ad AGS, così come previsto dall'art. 37, comma 19, del D. Lgs. 163/2006 (come da comunicazione trasmessa via pec in data 5/2/2016);

Preso atto che:

- con nota assunta con prot. 51481/2017 del 24/4/2017, la società NOVARES s.p.a., con sede in Piazza della Libertà, 20 in Roma, ha comunicato a questo Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 "vicende soggettive dell'esecutore del contratto", di avere stipulato con la società Lamco s.r.l. un contratto per l'acquisizione di un ramo di

azienda preposto allo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo di prodotti software destinati alla gestione degli inventari e data base territoriali destinati alla gestione della fiscalità locale;

- con la predetta nota, la società ha fornito anche la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti;
- con nota trasmessa in data 27/4/2017 – prot. 52348/2017, la società mandataria Lamco s.r.l. con sede in strada del Piccarello 26/C in Latina, ha comunicato, anch'essa, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 di avere stipulato con la Novares s.p.a. un contratto per la cessione di un ramo di azienda relativo agli aspetti informatici nella realizzazione degli inventari immobiliari anche con finalità fiscali;
- con nota prot. 63732 del 30/5/2017, la società capogruppo Lamco s.r.l. ha comunicato ed indicato, ai sensi dell'art. 37, comma 19, del D. Lgs. 163/2006, il nuovo operatore economico subentrante Novares sulle attività di AGS Italia s.r.l.;
- con nota del 12/6/2017, il Settore XII del Comune di Ragusa ha richiesto la integrazione della documentazione trasmessa ai fini degli accertamenti antimafia;
- con nota assunta con prot. n. 69975/2017 del 19/6/2017, la società NOVARES s.p.a. ha integrato la documentazione richiesta;

Visto il contratto di cessione del ramo di azienda, stipulato in data 18/4/2017 – giusta atto notarile repertorio n. 89154 raccolta n. 19192 del dott. Mario Fea Notaio in Roma e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 3/5/2017 al n. 11881 serie 1T, avente ad oggetto, oltre ai beni, alle attrezzature e ai rapporti di lavoro meglio indicati in allegato al contratto, anche il subentro nella titolarità del contratto con il Comune di Ragusa (allegato C al contratto) per le attività dedicate allo sviluppo di software destinati alla gestione degli inventari e date base territoriali destinati alla gestione della fiscalità locale;

Rilevato che:

- AGS Italia, come da contratto del 26/3/2014, avrebbe dovuto eseguire le parti del servizio riguardanti la *“gestione degli archivi catastali integrati a quelli territoriali idonei a supportare il decentramento catastale, attività di fiscalità locale e gestione urbanistica, fornitura software gestionale dell'anagrafe immobiliare, catastale e territoriale”*;
- il ramo di azienda acquistato da Novares si riferisce alle attività dedicate allo sviluppo di prodotti software destinati alla gestione degli inventari immobiliari e data base territoriali destinati alla gestione della fiscalità locale;
- il ramo di azienda ceduto da Lamco s.r.l. si riferisce, alla parte di servizio già affidato ad AGS e successivamente, a seguito del fallimento di quest'ultima, eseguito direttamente dalla mandataria ai sensi del comma 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006;

Considerato che il ramo di azienda ceduto, con particolare riferimento ai beni e alle attrezzature cedute descritte in allegato al contratto, riferendosi, alle attività dedicate gestione degli inventari e ai date base territoriali destinati alla gestione della fiscalità locale può ritenersi inerente alle attività che facevano capo alla società mandante AGS Italia s.r.l. e consentire, così, lo svolgimento delle attività informatiche contrattualmente poste a carico di AGS;

Tenuto conto anche del fatto che secondo quanto stabilito dall'art. 11 del suddetto contratto, Lamco si è impegnata anche a fornire la collaborazione necessaria *per renderla edotta di tutto quanto riguarda la gestione tecnica amministrativa del ramo di azienda ceduto*;

Preso atto che, con riguardo alle vicende soggettive dell'esecutore, l'art. 116, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che *“le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n.*

187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice”;

Tenuto conto, altresì che:

- il Comune di Ragusa, nella attuale situazione di pendenza della procedura fallimentare di AGS ed al fine di chiarire le sorti del rapporto contrattuale di quest'ultima con il Comune e di non pregiudicare eventuali diritti della fallita, ha ritenuto opportuno con nota prot. 79175/2017 del 13/7/2017 richiedere al curatore fallimentare di fornire ogni chiarimento in ordine al fallimento nonché di essere messo a conoscenza riguardo l'esistenza di elementi ostativi al subentro di un nuovo operatore economico;
- in riscontro alla predetta richiesta, con nota, trasmessa via PEC, in data 14/7/2017 la Curatela ha informato questo Ente che *“ai sensi della normativa vigente (art. 37 comma 19 del D. Lgs. 163/2006 ed art. 81 L. F.) il suddetto contratto di appalto debba ritenersi sciolto nei confronti della società fallita AGS Italia s.r.l. quale mandante del RTI dell'8/11/2013 con Lamco s.r.l. (mandataria)”*;

Considerato, quindi, che il fallimento della società AGS mandante ha determinato lo scioglimento *ex nunc* del contratto di appalto ed il successivo subentro della mandataria nella titolarità del contratto, in virtù dell'art. 37 comma 19 del D. Lgs. 163/2006, legittimandola, conseguentemente, alla cessione del ramo di azienda *de quo* al nuovo operatore economico;

Visto:

- il parere positivo rilasciato dal curatore fallimentare di AGS Italia s.r.l. con nota prot. 79175/2017 del 13/7/2017;
- il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Settore Tributi con nota prot. 82665/2017 del 26/7/2017 con la quale sono stati ritenuti sussistenti i requisiti di idoneità tecnico organizzativa proprio in virtù dell'acquisizione del predetto ramo di azienda;
- la presa d'atto del Dirigente del Settore XII con nota prot. 83645/2017 del 28/7/2017, che si intende integralmente richiamata costituendo parte integrante del presente atto, riguardo la non sussistenza di motivi ostativi al subentro ai sensi dell'art. 37, comma 19, del D. Lgs. n. 163/2017;

Considerato che la disciplina di cui all'art. 37, comma 19, del D. Lgs. 163/2006, derogatoria del principio di immodificabilità dei raggruppamenti temporanei di impresa, prevede espressamente che *“In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”* e che la stessa trova applicazione anche nella fase di esecuzione del contratto;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art. 152 del D. lgs. 267/2000;

Dare Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.97 che attribuisce al Dirigente la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione ;

DETERMINA

1. Di prendere atto del subentro della società NOVARES s.p.a. nel contratto stipulato in data 26 marzo 2014 dal raggruppamento temporaneo di imprese (Lamco s.r.l., AIPA s.p.a. e AGS Italia s.r.l.) con il Comune di Ragusa per l'affidamento della realizzazione di un'anagrafe immobiliare catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinaria (ICI, TARSU e IDRICO) del Comune di Ragusa - CIG. 23239139AA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 19, del D. Lgs. n. 163/2017;
2. Di autorizzare, quindi, la società NOVARES s.p.a., all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che riguardano la *“gestione degli archivi catastali integrati a quelli territoriali idonei a supportare il decentramento catastale, attività di fiscalità locale e gestione urbanistica, fornitura software gestionale dell'anagrafe immobiliare, catastale e territoriale”*;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata;

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nell'apposito sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “> **Bandi di gara e contratti** > **Appalti servizi**, ai sensi dell'art. 26 c. 1 del Dlgs N. 33/13;

Ragusa, 08/08/2017

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale